

ILL.MO TRIBUNALE DI CATANIA – SEZ. LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c. per translatio iudicii

Con contestuale domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. anticipata da misura
interinale resa inaudita altera parte ex art. 669-sexies c.p.c.

Con istanza di determinazione delle modalità di notifica ex art. 150 c.p.c.

Proposto dalla Sig.ra **Albini Elvira**, nata a Catania il 05.09.1960 ed ivi residente al Villaggio S. Agata Zona B n. 114, C.F. LBNLVR60P45C351I, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Giuseppe Vitale (C.F. VTLGPP76P18C351N – Indirizzo di Posta Elettronica Certificata: giuseppe.vitale@pec.ordineavvocaticatania.it – fax 095.388763) e dall'Avv. Anna Buda (C.F. BDUNMD67C63E620L – Indirizzo di Posta Elettronica Certificata: anna.buda@pec.ordineavvocaticatania.it – fax 095.431935) ed elettivamente domiciliata in Catania alla Via Gabriele D'Annunzio n. 24

Contro

- **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro *p.t.*
- **Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia**, in persona del Direttore Generale *p.t.*
- **Ambito Territoriale per la Provincia di Catania**, in persona del legale rappresentante *p.t.*
- **Istituto Comprensivo Statale “P.S. Di Guardo-S. Quasimodo”**, in persona del Dirigente Scolastico *p.t.*



- **Istituto Istruzione Superiore Statale “Carlo Gemmellaro”**,
in persona del Dirigente Scolastico *p.t.*

e nei confronti

- **Spampinato Letteria**, utilmente collocata nella graduatoria di Istituto di 3^a Fascia per il profilo di Assistente Tecnico – Area Professionale AR08
- **Catania Pamela**, utilmente collocata nella graduatoria di Istituto di 3^a Fascia per il profilo di Assistente Tecnico – Area Professionale AR02

Per la declaratoria dell’illegittimità

Previa anticipazione cautelare degli effetti

- della **nota prot. n. 12180 del 21.09.2021**, a firma del Dirigente Scolastico dell’I.C.S. “P.S. Di Guardo-S. Quasimodo” di Catania, con che è stata disposta l’esclusione della ricorrente dalla graduatoria di Assistente Tecnico Area AR02 per il triennio 2021/2023
- della **nota prot. n. 13322 del 04.10.2021**, a firma del Dirigente Scolastico dell’I.C.S “P.S. Di Guardo-S. Quasimodo” di Catania, di rigetto del reclamo presentato dalla ricorrente avverso l’esclusione dalla graduatoria di Assistente Tecnico Area AR02;
- della **nota prot. n. 12884 del 13.10.2021**, a firma del Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Carlo Gemmellaro” di Catania, di esclusione della



ricorrente dalla graduatoria di Assistente Tecnico Area AR08
per il triennio 2021/2024 e di rettifica del punteggio

* * * * *

Premesso che

1. In data 01.12.2021 la Sig.ra Elvira Albini depositava ricorso dinnanzi il T.A.R. Sicilia-Catania volto ad ottenere l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, **a) della nota prot. n. 12180 del 21.09.2021**, a firma del Dirigente Scolastico dell'I.C.S. "P.S. Di Guardo-S. Quasimodo" di Catania, con che è stata disposta l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria di Assistente Tecnico Area AR02 per il triennio 2021/2023; **b) della nota prot. n. 13322 del 04.10.2021**, a firma del Dirigente Scolastico dell'I.C.S "P.S. Di Guardo-S. Quasimodo" di Catania, di rigetto del reclamo presentato dalla ricorrente avverso l'esclusione dalla graduatoria di Assistente Tecnico Area AR02; **c) della nota prot. n. 12884 del 13.10.2021**, a firma del Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore Statale "Carlo Gemmellaro" di Catania, di esclusione della ricorrente dalla graduatoria di Assistente Tecnico Area AR08 per il triennio 2021/2024 e di rettifica del punteggio
2. Il giudizio veniva iscritto al R.G. n. 1951/2021 ed assegnato, *ratione materiae*, alla II^a sezione interna
3. Fissata la trattazione della richiesta misura cautelare alla c.c. del 13.01.2022 si costituivano le Amministrazioni resistenti le quali, in via preliminare, eccepivano il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.



4. In esito alla suddetta camera di consiglio il T.A.R., con Sentenza n. 95/2022, dichiarava l'inammissibilità del proposto ricorso per difetto di giurisdizione *“spettando la cognizione della controversia al giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto a norma dell'art. 11 c.p.a.”*.

Considerato che

La ricorrente ha interesse a riassumere la causa dinanzi al Tribunale Ordinario oggi adito, richiamando integralmente quanto esposto ed argomentato con ricorso proposto dinnanzi il T.A.R.S. Catania, che di seguito di trascrive:

<<ECC.MO T.A.R.S. – SEZ. DI CATANIA

Ricorso

Proposto dalla Sig.ra **Albini Elvira**, nata a Catania il 05.09.1960 ed ivi residente al Villaggio S. Agata Zona B n. 114, C.F. LBNLVR60P45C351I, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Giuseppe Vitale (C.F. VTLGPP76P18C351N – Indirizzo di Posta Elettronica Certificata: giuseppe.vitale@pec.ordineavvocaticatania.it – fax 095.388763) e dall'Avv. Anna Buda (C.F. BDUNMD67C63E620L – Indirizzo di Posta Elettronica Certificata: anna.buda@pec.ordineavvocaticatania.it – fax 095.431935) ed elettivamente domiciliata in Catania alla Via Gabriele D'Annunzio n. 24

Contro

- **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro p.t.



- **Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia**, in persona del Direttore Generale p.t.
- **Ambito Territoriale per la Provincia di Catania**, in persona del legale rappresentante p.t.
- **Istituto Comprensivo Statale “P.S. Di Guardo-S. Quasimodo”**, in persona del Dirigente Scolastico p.t.
- **Istituto Istruzione Superiore Statale “Carlo Gemmellaro”**, in persona del Dirigente Scolastico p.t.

e nei confronti

- **Spampinato Letteria**, utilmente collocata nella graduatoria di Istituto di 3^a Fascia per il profilo di Assistente Tecnico – Area Professionale AR08
- **Catania Pamela**, utilmente collocata nella graduatoria di Istituto di 3^a Fascia per il profilo di Assistente Tecnico – Area Professionale AR02

In impugnativa e per l’annullamento

Previa sospensione dell’efficacia

- della **nota prot. n. 12180 del 21.09.2021**, a firma del Dirigente Scolastico dell’I.C.S. “P.S. Di Guardo-S. Quasimodo” di Catania, con che è stata disposta l’esclusione della ricorrente dalla graduatoria di Assistente Tecnico Area AR02 per il triennio 2021/2023
- della **nota prot. n. 13322 del 04.10.2021**, a firma del Dirigente Scolastico dell’I.C.S. “P.S. Di Guardo-S. Quasimodo” di



Catania, di rigetto del reclamo presentato dalla ricorrente avverso l'esclusione dalla graduatoria di Assistente Tecnico Area AR02;

- *della **nota prot. n. 12884 del 13.10.2021**, a firma del Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore Statale "Carlo Gemmellaro" di Catania, di esclusione della ricorrente dalla graduatoria di Assistente Tecnico Area AR08 per il triennio 2021/2024 e di rettifica del punteggio*
- ***di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale***

Fatto

L'odierna ricorrente, inserita sin dal 1999 nella graduatoria permanente della provincia di Catania per il profilo di Collaboratore Scolastico, in data 18.07.2005 presentava domanda di inserimento nella 3^a Fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, ai sensi del D.M. 55/2005, per i diversi profili professionali di Assistente Amministrativo ed Assistente Tecnico (All.1).

In particolare, relativamente al profilo di Assistente Tecnico, l'art. 2.5, lett. B) del superiore D.M. 55/2005 (All.2) richiedeva, ai fini dell'accesso, il possesso del "1. diploma di qualifica di istituto professionale ad indirizzo specifico; 2. oppure, diploma di maestro d'arte ad indirizzo specifico; 3. oppure, diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica, rilasciato al termine di corsi regionali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978".



Il successivo comma 2.6 precisava che “Gli attestati di qualifica di cui all’art. 14 della legge n. 845/1978, validi per l’accesso ai profili professionali del personale ATA, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l’attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi”.

*La Sig.ra Albini, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla superiore disposizione normativa, dichiarava di possedere il Diploma di scuola Media, integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato in data 12.05.2004 dall’Ente di Formazione A.S.A. FORM En.A.I.P. di Catania, ai sensi dell’art. 14 Legge 845/1978 **(All.3)**.*

Indi, in ragione della validità triennale delle graduatorie, la ricorrente, ogni tre anni, provvedeva a rinnovare la domanda ai fini dell’aggiornamento dei titoli di servizio man mano acquisiti.

*Per effetto dei continui rinnovi e del conseguente aumento del punteggio acquisito in virtù dei servizi medio tempore svolti, nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 la ricorrente – a quella data in possesso di un punteggio pari a 30,05 – veniva individuata come destinataria di proposta di contratto a tempo determinato per il profilo professionale di Assistente Tecnico dall’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Carlo Gemmellaro” **(All.4)**.*



Accettata la superiore proposta di assunzione, l'I.I.S. Gemmellaro procedeva, ai sensi dell'art. 7.5 del D.M. n. 640/2017 ("All'atto del primo rapporto di lavoro i controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico"), alla "verifica dei titoli dichiarati dalla Sig.ra Albini" e alla conseguente "convalida del punteggio" (All.5), in esito alla cui positiva valutazione stipulava con la Sig.ra Albini contratto di lavoro a tempo determinato "in qualità di personale A.T.A. supplente fino al termine delle attività didattiche, con decorrenza dal 18.11.2019 e cessazione 30.06.2020 per n. 30,00 ore settimanali di servizio (18 ore AR02 + 12 ore AR08)" (All.6).

Anche nel corso del successivo a.s. 2020/2021 la ricorrente, individuata quale destinataria di proposta di contratto a termine per effetto del già verificato possesso dei richiesti requisiti, prestava servizio come Assistente Tecnico presso l'Istituto Superiore "De Felice Giuffrida-Olivetti" (All.7) nonché presso il Liceo Statale "G. Turrisi Colonna" (All.8).

Indi, esaurito il triennio di validità 2017/2020 delle graduatorie di istituto di terza fascia, la Sig.ra Albini, nel rispetto delle previsioni e dei termini di cui al D.M. n. 50/2021 (All.9) ed in possesso dei requisiti richiesti, in data 25.04.2021 presentava domanda di aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie per il triennio 2021/2023 (All.10).

Nello specifico, per quel che è qui di interesse, l'art. 2, comma 6, del D.M. n. 50/2021 precisava che <<Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel triennio scolastico precedente, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo



professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie>>.

Quindi, in sede di domanda di conferma/aggiornamento, la ricorrente dichiarava il possesso dei titoli già presentati ai sensi del precedente D.M. n. 640/2017 (per gli aa.ss. 2017/2020), tra cui l'attestato di qualifica rilasciato ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 845/1978, la cui validità era già stata riconosciuta dall'Amministrazione Scolastica che, proprio in ragione di ciò, aveva provveduto a stipulare con la ricorrente più contratti individuali di lavoro nel corso degli anni.

Iniziato l'a.s. 2021/2022 l'I.C. "P.S. Di Guardo-Quasimodo" di Catania, con nota prot. n. 11951 del 17.09.2021, convocava la ricorrente ai fini della assegnazione di uno dei tre posti disponibili come Assistente Tecnico Area AR02.

Sennonchè, con successiva nota prot. n. 12180 del 21.09.2021, il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Di Guardo-Quasimodo, esaminata la documentazione presentata dalla ricorrente e "verificato che la Sig.ra Albini Elvira ... non possiede il titolo di accesso all'Area AR02", disponeva l'esclusione della stessa dalla graduatoria di Assistente Tecnico Area AR02 per il triennio 2021/2023, contestualmente provvedendo a darne comunicazione a tutti i Dirigenti Scolastici degli Istituti interessati (All.11).

Avverso la superiore esclusione la Sig.ra Albini, in data 29.09.2021, proponeva reclamo evidenziando la piena rispondenza del titolo in suo possesso con le prescrizioni sul punto dettate dal D.M. n. 55/2005 (vigente



all'epoca del suo inserimento nella graduatorie di 3^a fascia personale ATA), il quale, ai fini dell'accesso in graduatoria per il profilo di Assistente Tecnico, richiedeva il “diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica, rilasciato al termine di corsi regionali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978 ... strutturati sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali)” (All.12).

Tuttavia, con nota prot. n. 13322 del 04.10.2021, l'Istituto Scolastico resistente rigettava il superiore reclamo sulla base della motivazione secondo cui <<l'attestato presentato dalla Sig.ra Albini Elvira, conseguito presso l'A.S.A. Form. En.A.I.P. di Catania, si configura come attestato di “Aggiornamento sui servizi informatici e telematici di base” e non di Qualifica professionale>> (All.13).

Ricevuta la comunicazione della esclusione della ricorrente da parte dell'Istituto Di Guardo-Quasimodo, anche l'I.I.S. “Carlo Gemmellaro” – che nelle more aveva proceduto a stipulare con la Sig.ra Albini contratto di lavoro a tempo determinato per le prestazioni di Assistente Tecnico dal 27.09.2021 al 30.06.22 per n. 12,00 ore settimanali di servizio (All.14) – con nota prot. n. 12884 del 13.10.2021, nell'esercizio del proprio potere di autotutela, decretava “l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria di Assistente Tecnico Area AR08 per il triennio 2021/2024” (All.15).

Con il medesimo provvedimento l'Istituto Gemmellaro procedeva alla rettifica del punteggio conseguente al servizio di Assistente Tecnico prestato “di fatto e non di diritto” dalla ricorrente nel corso dell'a.s.



2019/2020 (presso lo stesso Gemmellaro) e nel corso dell'a.s. 2020/2021 (presso il Liceo Turrisi Colonna e l'I.I.S. De Felice/Olivetti)

I superiori provvedimenti si palesano, all'evidenza, illegittimi e come tali meritano di essere censurati in diritto per i seguenti

Motivi

Violazione e falsa applicazione artt. 2.5 lett. B) e 2.6 D.M. 9 giugno 2005, n. 55. Violazione e falsa applicazione artt. 2.6 e 2.11 D.M. 30 agosto 2017, n. 640. Violazione e falsa applicazione artt. 2.6 e 2.11 D.M. 3 marzo 2021, n. 50. Violazione e falsa applicazione art. 14 Legge 21 dicembre 1978 n. 845. Violazione e falsa applicazione artt. 7 e art. 21-nonies Legge n. 241/1990. Eccesso di potere per errore sui presupposti in fatto ed in diritto. Difetto di istruttoria. Contraddittorietà. Falsa rappresentazione della realtà. Ingiustizia grave e manifesta. Irragionevolezza dell'azione amministrativa

1. L'art. 2, comma 6, del D.M. 9 giugno 2005, n. 55, "Graduatorie di terza fascia per il conferimento di supplenze temporanee al personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali", applicabile ratione temporis, prevede(va) espressamente che <<Gli attestati di qualifica di cui all'art. 14 della legge n. 845/78, validi per l'accesso ai profili professionali del personale ATA, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti



professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l'attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi".

Come anticipato in sede di esposizione dei fatti, la Sig.ra Albini, al momento della prima domanda di inserimento nelle graduatorie di 3^a fascia, indicava, quali titoli specifici per il profilo di Assistente Tecnico, il possesso del Diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale nonché la Licenza Media.

Indi, ai fini dell'inserimento nella specifica Area Professionale AR08 (Fisica) e AR02 (Elettronica, Elettrotecnica e Informatica), nel rispetto della previsione di cui all'art. 2.5 del D.M. n. 55/2005, allegava l'attestato di qualifica rilasciatole **ai sensi dell'art. 14 L. n. 845/1978** dall'Ente di Formazione A.S.A. FORM En.A.I.P. di Catania in data 12.05.2004 (**cf.**, **all.3**).

Ora, una (neanche troppo) attenta analisi del superiore attestato conferma, senza rischio di smentite, come lo stesso integri in se tutti i requisiti espressamente richiesti dalla normativa.

Ed invero:

- è rilasciato da un Ente di formazione accreditato dalla Regione Siciliana;
- è rilasciato al termine di un corso regionale di 150 ore (autorizzato dall'Assessorato del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell'Emigrazione con D.A. n. 442/2000) avente ad oggetto servizi informatici;



- *indica espressamente le materie comprese nel piano di studi;*
- *è espressamente rilasciato ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 845/78.*

*D'altra parte, una tale "positiva" valutazione era già stata fatta, in sede di istruttoria, dallo stesso I.I.S. Gemmellaro che, nell'esercizio del potere di cui all'art. 7, comma 5, D.M. 640/20147 spettante alla istituzione scolastica con cui si instaura il primo rapporto di lavoro, aveva convalidato il punteggio della ricorrente "previa verifica dei titoli dichiarati" (cfr., **all.5**).*

Quanto sopra evidenzia l'illegittimità del provvedimento di esclusione adottato sulla base della circostanza secondo cui <<l'attestato presentato dalla Sig.ra Albini Elvira, conseguito presso l'A.S.A. Form. En.A.I.P. di Catania, si configura come attestato di "Aggiornamento sui servizi informatici e telematici di base" e non di Qualifica professionale>>.

Invero, non sembrano residuare dubbi sul fatto che, al di là del diverso nomen iuris attribuito, ciò che vale a rendere l'attestato <<spendibile>> ai fini dell'inserimento in graduatoria è la concreta soddisfazione dei requisiti espressamente richiesti dalla normativa.

Ebbene, l'attestato presentato dalla ricorrente – e, lo si ripete, positivamente valutato dal Gemmellaro – integra tutti i necessari requisiti, ut supra dimostrato.

D'altra parte, ciò che evidentemente rileva ai fini della soddisfazione del richiesto requisito è che il soggetto, per effetto del corso frequentato, abbia



acquisito la formazione necessaria per poter correttamente svolgere le richieste mansioni.

Ciò che, certamente, l'attestato presentato dalla ricorrente – rilasciato ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 845/1978 – assevera.

Da qui la sicura illegittimità dei provvedimenti avversati.

2. Incontestabile quanto sopra, si evidenzia come, in ogni caso, i provvedimenti resi dalle Amministrazioni Scolastiche resistenti siano stati adottati in palese violazione delle disposizioni di cui agli artt. 7 e 21-nonies della Legge n. 241/1990.

L'art. 7 L. n. 241/1990, come noto, prevede espressamente che “Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire”.

Ebbene, nella fattispecie di interesse né l'I.I.S. “Carlo Gemmellaro” né l'I.C.S. “Di Guardo-Quasimodo” hanno ritenuto opportuno notiziare la ricorrente in merito alle determinazioni che intendevano assumere, così palesemente negando alla stessa la necessaria garanzia partecipativa.

Di contro, non v'è dubbio che la preventiva comunicazione dell'adottando provvedimento di esclusione avrebbe assicurato, per le ragioni sopra esposte, un “effettivo e proficuo apporto collaborativo, la cui violazione ha impedito al privato di apportare utili elementi da sottoporre alla



valutazione dell'Amministrazione interessata" (T.A.R. Campania-Napoli, VIII, 10 giugno 2021, n. 3924).

Tanto più che già in sede di precedente verifica (effettuata ai sensi dell'art. 7.5 del D.M. 640/2017) lo stesso Istituto Gemmellaro aveva valutato la validità dell'attestato presentato dalla ricorrente, ciò che le aveva consentito di stipulare, nel corso degli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021, diversi contratti di lavoro a t.d. per il profilo di Assistente Tecnico.

Non v'è dubbio, pertanto, che proprio la determinazione (correttamente) assunta dal Gemmellaro nel 2019 ha creato in capo alla ricorrente un legittimo affidamento al mantenimento della sua collocazione all'interno della graduatoria di istituto di 3^a fascia nonché alla regolarità dell'attività lavorativa sino ad oggi svolta, affidamento che oggi, a distanza di 20 mesi, viene gravemente leso dalla adozione dei provvedimenti impugnati.

Istanza cautelare

Il ricorso è fondato e non potrà che trovare accoglimento.

Dalla suddetta evidente fondatezza – rilevabile agevolmente dalla lettura degli atti e dalle censure in diritto – si evince la sicura sussistenza di quel fumus boni iuris sufficiente e necessario per chiedere ed ottenere da Codesto Ecc.mo T.A.R. una pronuncia cautelare che inibisca agli illegittimi provvedimenti impugnati la produzione di ulteriori effetti lesivi determinati e determinabili dalla “non interrotta” efficacia degli stessi.

Quanto, poi al periculum in mora è di non poco momento rilevare come il persistere degli effetti dei provvedimenti di esclusione dalle graduatorie di Assistente Tecnico Area AR02 e AR08 – anche in considerazione del già



avviato anno scolastico – determinerebbe un gravissimo pregiudizio per la ricorrente in termini lavorativi e, conseguentemente, di sostentamento economico.

A voler tacere del fatto che la superiore illegittima esclusione ha determinato, quale ulteriore illegittima conseguenza, il mancato riconoscimento “di diritto” del servizio prestato dalla ricorrente nel corso degli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021, con ciò che ne consegue in termini di punteggio e di riconoscimento dell’anzianità di servizio.

In un siffatto <quadro> risulta quasi superfluo sottolineare come dalla <<continuità>> degli effetti derivanti dai provvedimenti avversati (e, dunque, dalla impossibilità di essere individuata quale destinataria di proposta di contratto) ne deriverebbe nell’immediato un danno economico e lavorativo cui neanche un auspicato provvedimento di annullamento nel merito sarebbe in grado di porre rimedio.

*Per tutto quanto sopra esposto e considerato, la Sig.ra **Albini Elvira**, come sopra rappresentata e difesa, formula le seguenti*

Conclusioni

Voglia l’Ecc.mo T.A.R. adito, contrariis reiectis, accogliere l’istanza cautelare avanzata perché assistita dai necessari presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora indi, decidendo nel merito, accogliere il proposto ricorso perché fondato in fatto ed in diritto in ogni sua parte e motivo e, per l’effetto, annullare i provvedimenti avversati.

Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, di cui si chiede la distrazione in favore degli scriventi procuratori antistatari.



Ai fini del versamento del contributo unificato di iscrizione al ruolo si dichiara che la ricorrente è titolare di un reddito imponibile, compreso quello dei familiari conviventi, non superiore ad € 35.240,04 e, pertanto, il presente giudizio ne è del tutto esente.

Catania, 22.11.2021

Avv. Anna Buda

Avv. Giuseppe

Vitale>>

* * * * *

Brevi considerazioni in diritto

Il presente giudizio per *translatio iudicii*, in considerazione del persistente interesse della ricorrente ad ottenere una pronuncia nel merito, mira alla disapplicazione dei provvedimenti illegittimamente adottati dalle Amministrazioni resistenti in ragione della sicura fondatezza dello stesso, con conseguente sua ricollocazione nelle graduatoria di 3^a Fascia personale A.T.A. nella qualifica di Assistente Tecnico Area AR02 e AR08 e conseguente ristoro economico.

Invero, le censure in diritto sollevate nel corpo del giudizio proposto dinnanzi al Giudice Amministrativo – che in questa sede devono intendersi riproposte – asseverano l'illegittimità dei provvedimenti con che è stata disposta l'esclusione dalle graduatorie di Assistente Tecnico Area AR02 e AR08 della sig.ra Albini.

* * * * *

DOMANDA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.

Sul fumus boni iuris



La sussistenza del *fumus boni iuris* ai fini della concessione di un provvedimento cautelare che inibisca agli illegittimi provvedimenti adottati dalle Amministrazioni Scolastiche di perpetrare i propri effetti nelle more della decisione di merito risulta comprovata dalle considerazioni in diritto svolte in seno al ricorso proposto dinanzi il T.A.R., che in questa sede si intendono riproposte.

La fondatezza del ricorso nel merito può cogliersi, innanzitutto, nella indiscutibile circostanza secondo cui l'attestato di qualifica rilasciato alla ricorrente dall'Ente di Formazione A.S.A. FORM En.A.I.P. di Catania **ai sensi dell'art. 14 L. n. 845/1978** integri in se tutti i requisiti espressamente richiesti dalla normativa.

Ed invero:

- è rilasciato da un Ente di formazione accreditato dalla Regione Siciliana;
- è rilasciato al termine di un corso regionale di 150 ore (autorizzato dall'Assessorato del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell'Emigrazione con D.A. n. 442/2000) avente ad oggetto servizi informatici;
- indica espressamente le materie comprese nel piano di studi;
- è espressamente rilasciato ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 845/78.

Né residuano dubbi sul fatto che, al di là del diverso nomen iuris attribuito, ciò che vale a rendere l'attestato <<spendibile>> ai fini



dell'inserimento in graduatoria è la concreta soddisfazione dei requisiti espressamente richiesti dalla normativa.

D'altra parte, ciò che evidentemente rileva ai fini della soddisfazione del richiesto requisito è che il soggetto, per effetto del corso frequentato, abbia acquisito la formazione necessaria per poter correttamente svolgere le richieste mansioni.

Ciò che, certamente, l'attestato presentato dalla ricorrente – rilasciato ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 845/1978 – assevera.

Quanto sopra, al pari delle motivazioni in diritto ampiamente esposte, dimostra la sussistenza del requisito del *fumus boni iuris*.

Sul periculum in mora

L'accoglimento del ricorso nel merito, di cui poco si dubita a motivo della oggettiva consistenza delle ragioni della ricorrente, non è tuttavia di per sé idonea a garantire a quest'ultima la tutela effettiva dei suoi diritti.

La signora Albini si è vista, da un giorno all'altro, illegittimamente esclusa dall'ambito lavorativo scolastico con un provvedimento che ne mortifica la professionalità.

Si consideri, infatti, che prima della illegittima esclusione dalla graduatoria la ricorrente aveva stipulato contratto a tempo determinato con l'Istituto Scolastico Gemmellaro con scadenza 30.06.2022.

Orbene, appare assolutamente conforme al principio di effettività della tutela giurisdizionale la immediata riammissione della ricorrente nello svolgimento delle mansioni già assegnatele presso l'Istituto scolastico resistente, sì da completare il periodo lavorativo previsto dal contratto,



attraverso l'adozione di un idoneo provvedimento cautelare anticipatorio degli effetti della sentenza di merito che codesto Ill.mo G.L. vorrà adottare in presenza di una decisa parvenza di fondatezza del ricorso e dalla sussistenza di un evidente rischio di produzione di un danno grave ed irreparabile.

Tale forma di tutela, infatti, oltre ad avere un non insignificante valore di “ristoro morale” della ricorrente, le garantirà, anche nell'immediato, di poter spendere ai fini curriculari e di graduatoria il corretto ed integrale espletamento del contratto di lavoro con l'amministrazione scolastica resistente; anche in vista di imminenti ed ulteriori possibili convocazioni.

La tempistica della celebrazione del giudizio di merito non potrebbe soddisfare dette esigenze, non tutte, evidentemente, suscettibili di risarcimento economico per equivalente.

Tale tutela interinale dovrebbe contemplare anche la corresponsione in via anticipata delle spettanze stipendiali dal momento della illegittima esclusione sino al giorno in cui la sig.ra Albini rientrerà al lavoro grazie all'emettendo provvedimento giurisdizionale. E ciò in quanto la ricorrente contava sulle entrate del contratto stipulato quale unica fonte di reddito da lavoro, risultando gravemente lesive della sua dignità di persona la indebita sottrazione di tali risorse.

La tutela di tali esigenze in via cautelare, che potrà essere riconosciuta a seguito di trattazione della domanda *ex art. 700*, dovrà vedere, tuttavia, la anticipazione degli effetti attraverso un apposito provvedimento



interinale ex art. 669-sexies c.p.c. anche reso inaudita altera parte, quanto meno per disporre il rientro della lavoratrice al lavoro prima della scadenza del contratto, che sarà poi confermato all'udienza ex art. 700 c.p.c., atteso che la fissazione di detta udienza di trattazione della domanda cautelare potrebbe cadere al di là del periodo di validità del contratto.

Tanto sopra premesso e considerato, la Sig.ra **Albini Elvira**, come sopra rappresentata e difesa

Ricorre per *translatio iudicii*

Contro i predetti resistenti e controinteressati innanzi il Tribunale di Catania-Sezione Lavoro affinché fissi l'udienza di comparizione delle parti tenuto conto, ai fini della notifica, dell'istanza presentata ex art. 150 c.p.c., per sentire accogliere le seguenti

Conclusioni:

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*,:

- in via di estrema urgenza, anche *inaudita altera parte*, con provvedimento ex art. 669-sexies da doversi successivamente confermare ad esito della udienza di trattazione ex art. 700 c.p.c., **disporre l'immediata reintegrazione** della ricorrente nelle graduatorie di Assistente Tecnico AR02 e AR08 per il triennio 2021/2024, per l'effetto consentendole di riprendere servizio presso l'Istituto Superiore Statale "C. Gemmellaro", giusta contratto individuale di lavoro a t.d. stipulato in data 27.09.2021;



- in sede cautelare, esperito il contraddittorio tra le parti, disporre, nelle more della decisione di merito del ricorso, che la graduatoria venga ripristinata con il punteggio già assegnato alla sig.ra Albini prima dell'illegittima esclusione disposta dalle Amministrazioni Scolastiche resistenti, sì da consentirle sin da subito di riprendere a lavorare, indi di aspirare ad ulteriori convocazioni;
- nel merito, previa disapplicazione **a)** della **nota prot. n. 12180 del 21.09.2021**, a firma del Dirigente Scolastico dell'I.C.S. "P.S. Di Guardo-S. Quasimodo" di Catania, con che è stata disposta l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria di Assistente Tecnico Area AR02 per il triennio 2021/2023; **b)** della **nota prot. n. 13322 del 04.10.2021**, a firma del Dirigente Scolastico dell'I.C.S "P.S. Di Guardo-S. Quasimodo" di Catania, di rigetto del reclamo presentato dalla ricorrente avverso l'esclusione dalla graduatoria di Assistente Tecnico Area AR02; **c)** della **nota prot. n. 12884 del 13.10.2021**, a firma del Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore Statale "Carlo Gemmellaro" di Catania, di esclusione della ricorrente dalla graduatoria di Assistente Tecnico Area AR08 per il triennio 2021/2024 e di rettifica del punteggio
- accertare e dichiarare, in accoglimento delle censure mosse, il diritto della Sig.ra Albini Elvira al reinserimento nella graduatoria di Assistente Tecnico Area AR02 e AR08 per il triennio



2021/2024 con il relativo punteggio, rispettivamente, di 40,35 e 32,35 ed il ripristino integrale, anche ai fini giuridici, della carriera della lavoratrice;

- **condannare** le Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno per tutto quanto non percepito dalla ricorrente per effetto della illegittima esclusione dalla graduatoria, nella misura pari alle mensilità non godute, da quantificarsi sulla base delle vigenti tabelle contrattuali, oltre ad una somma per danno non patrimoniale, da stabilirsi anche per equivalente, che attribuisca alla ricorrente un ristoro per quanto patito a cagione dell'illegittima attività provvedimentoale posta in essere dalla Amministrazioni.

Richieste istruttorie

In via istruttoria si chiede che Codesto Ill.mo Tribunale disponga Consulenza Tecnico-Contabile d'Ufficio al fine di quantificare le somme dovute alla Sig.ra Albinì e da questa non percepite durante il periodo di ingiusta esclusione dalla graduatoria, da quantificarsi sulla base del vigente C.C.N.L.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che la ricorrente gode dell'esenzione di cui all'art. 9, comma 1 *bis*, D.P.R. 30.05.2002 n. 115.

Si offre in produzione:

- A) Fascicolo Giudizio T.A.R. Sicilia-Catania (documenti da 1 a 15)
- B) Sentenza T.A.R.S. Catania, II, 14 gennaio 2022 n. 95
- C) Dichiarazione sostitutiva di certificazione



Catania 11.02.2022

Avv. Anna Buda

Avv. Giuseppe

Vitale

